

Regolamento interno 12 febbraio 2014, n. 24

Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana.

(Bollettino Ufficiale n. 9, parte prima, del 26.02.2014)

Art. 1 - Oggetto 1
 Art. 2 - Disposizioni generali 1
 Art. 3 - Tipi di dati e operazioni eseguibili1
 Art. 4 - Aggiornamento1
 Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e diffusione su Internet1
 Art. 6 - Abrogazione 1
 ALLEGATO A - Schede dei tipi di dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento e delle operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale della Toscana 1
 ALLEGATO B - Definizione dei termini utilizzati nelle schede 2

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), di seguito "Codice", individua, nei casi in cui non siano specificati dalla legge, i tipi di dati trattati e le operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale con riferimento ai trattamenti di dati sensibili e giudiziari effettuati per il perseguimento delle finalità di rilevante interesse pubblico individuate dal Codice o da altre disposizioni di legge.

Art. 2 - Disposizioni generali

1. Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari è effettuato nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato ed è compiuto quando, per lo svolgimento delle finalità di rilevante interesse pubblico perseguite nei singoli casi, non è possibile il trattamento dei dati anonimi oppure di dati personali non sensibili o giudiziari.

Art. 3 - Tipi di dati e operazioni eseguibili

1. Nelle schede di cui all'allegato A numerate da 1 a 14, che costituiscono parte integrante del presente regolamento, sono individuati i dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento, le finalità di rilevante interesse pubblico perseguite, nonché le operazioni eseguibili.

2. Le definizioni dei termini utilizzati nelle schede di cui al comma 1, sono contenute nell'allegato B, parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 - Aggiornamento

1. L'individuazione dei tipi di dati sensibili e

giudiziari e delle operazioni di trattamento eseguibili è aggiornata periodicamente, mediante modifica al presente regolamento ed al suo allegato A, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.

Art. 5 - Pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e diffusione su Internet

1. Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed è altresì reso disponibile nel sito internet istituzionale.

Art. 6 - Abrogazione

1. E' abrogato il regolamento interno del Consiglio regionale 9 maggio 2006, n. 6 (Regolamento per il trattamento dei dati personali sensibili e giudiziari del Consiglio regionale della Toscana).

ALLEGATO A - Schede dei tipi di dati sensibili e giudiziari oggetto di trattamento e delle operazioni eseguibili presso il Consiglio regionale della Toscana

Elenco delle schede

- 1 Nomine e designazioni
- 2 Instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale
- 3 Assicurazione rischi di morte, invalidità permanente e temporanea, dipendenti da infortunio o infermità, e assicurazione invalidità dei Consiglieri e Assessori regionali in carica
- 4 A. Anagrafe patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive di alcuni enti
 B. Gestione economica, fiscale e previdenziale delle indennità, degli assegni vitalizi e delle reversibilità dei Consiglieri, ex Consiglieri e Assessori regionali.
- 5 Attività di tutela amministrativa e giudiziaria - Patrocinio legale e rimborso spese legali
- 6 Difesa civica e altre funzioni di garanzia
- 7 Strumenti di democrazia diretta (iniziativa legislativa popolare, petizioni e referendum)
- 8 Attività politica, di indirizzo e di controllo - sindacato ispettivo
- 9 Verifica elettorato passivo e requisiti per l'esercizio del mandato
- 10 Riconoscimento inabilità totale e permanente al lavoro degli eletti alla carica di Consigliere regionale
- 11 Documentazione dell'attività istituzionale del Consiglio regionale e degli Organi consiliari
- 12 Insindacabilità Consiglieri regionali
- 13 Attività del Comitato regionale per le comunicazioni
- 14 Attività amministrative relative alla concessione di patrocini, contributi o altre benefici a enti o organismi senza scopo di lucro

Schede da 1 a 14 (per visualizzare le schede aprire il link)

ALLEGATO B - Definizione dei termini utilizzati nelle schede

Denominazione del trattamento:

s'intende il titolo del trattamento, che individua categorie omogenee di attività, tali da poter includere nella stessa scheda i trattamenti che riguardano tutte le fasi relative a quella specifica attività (a titolo esemplificativo, instaurazione e gestione del rapporto di lavoro del personale).

Fonti normative:

s'intendono le specifiche disposizioni normative che prevedono e disciplinano l'attività istituzionale in relazione alla quale il Consiglio regionale della Toscana effettua il trattamento. Tali norme possono essere diverse da quella in cui è specificata la finalità di rilevante interesse pubblico, che deve essere specificata al successivo punto "Finalità del trattamento". Le disposizioni normative citate si intendono come recanti le successive modifiche e integrazioni.

Altre fonti istitutive:

è una voce di completamento che si riferisce agli atti e ai provvedimenti (regolamenti interni, decreti o deliberazioni degli organi assembleari, accordi contrattuali collettivi ecc.) che istituiscono o regolano l'attività cui il trattamento si riferisce, ma che non hanno la forma della legge o comunque non hanno rango di fonte normativa vera e propria.

Finalità del trattamento:

s'intende la finalità di rilevante interesse pubblico in base alla quale è possibile effettuare il trattamento e la fonte normativa che qualifica tale finalità come di rilevante interesse pubblico. La finalità del trattamento deve essere compresa fra quelle di rilevante interesse pubblico individuate dal d.lgs. 196/2003 oppure espressamente dichiarata "di rilevante interesse pubblico" dalla specifica legge di riferimento ovvero da specifico provvedimento del Garante per il trattamento dei dati personali. E' specificato l'articolo di legge, completo di rubrica, ovvero gli estremi del provvedimento.

Tipologia dei dati trattati:

il presente regolamento riguarda i dati personali sensibili e giudiziari, con esclusione dei dati personali comuni. Pertanto nell'individuazione dei tipi di dati trattati sono menzionati, barrando le relative caselle, solo quelli di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) (dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale) e lett. e) (dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a o) e da r) a u), del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, in

materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, o la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale) del d.lgs. 196/2003. Si evidenzia inoltre che, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 196/2003, i soggetti pubblici possono trattare solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per svolgere attività istituzionali che, nel singolo caso, non possono essere adempiute mediante il trattamento di dati anonimi o di dati personali di natura diversa. Il titolare è tenuto a verificare periodicamente la loro pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alle finalità perseguite nei singoli casi, anche con riferimento ai dati che l'interessato fornisce di propria iniziativa. I dati eccedenti, non pertinenti o non indispensabili, anche se acquisiti in modo occasionale o forniti spontaneamente dall'interessato o desumibili indirettamente da altre informazioni legittimamente trattate (ad esempio dai dati anagrafici), non possono essere utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

Modalità di trattamento dei dati:

s'intende specificare se le operazioni eseguite sul tipo di dato vengono effettuate con procedure informatizzate e quindi conservate su supporti informatici oppure con attività manuale e quindi conservate solo in forma cartacea.

Tipologia delle operazioni eseguite:

le operazioni eseguibili sui tipi di dati trattati si distinguono in operazioni standard e operazioni particolari.

Tra le operazioni standard rientrano la raccolta del dato (sia in modo diretto presso l'interessato sia mediante acquisizione da altri soggetti terzi), la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, l'utilizzo, il blocco, la cancellazione e la distruzione del dato.

Tra le operazioni particolari rientrano l'interconnessione e il raffronto del dato, sia con altri trattamenti o archivi dello stesso Ente sia con altri trattamenti o archivi di altri soggetti (in entrambi i casi viene specificato quali trattamenti sono raffrontati o incrociati e viene fornita adeguata motivazione), nonché la comunicazione e la diffusione del dato. Con riferimento a tutte queste operazioni è specificata la base normativa che le consente.

Nel caso della comunicazione vengono altresì indicati i soggetti destinatari della stessa. Si precisa che questi ultimi sono solo soggetti esterni al Titolare (es. Giunta regionale). Infatti non costituisce "comunicazione" ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. l) d.lgs. 196/2003 il dare conoscenza, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, di dati personali al rappresentante del titolare nel territorio dello Stato, ai responsabili e agli incaricati del trattamento (così come all'interessato).

Descrizione del trattamento e flusso informativo:

si intende specificare quanto contenuto nella denominazione del trattamento, ovvero descrivere in forma sintetica le fasi procedurali relative a quel determinato trattamento. Questa voce è riepilogativa di tutta la scheda e ha lo scopo di dare al cittadino un'informazione completa sul percorso che il dato personale sensibile o giudiziario segue una volta acquisito dall'Amministrazione. Si ricorda che sono descritte soltanto le fasi procedurali in cui sono trattati dati sensibili e giudiziari, perché questo è l'oggetto del presente Regolamento; eventuali fasi comprendenti solo dati comuni esulano dalla descrizione del flusso.